

**FUORI DALLA PRIGIONE.
BREVI CONSIDERAZIONI SUL RAPPORTO TRA RIEDUCAZIONE E DIRITTI
INVIOLABILI DEI DETENUTI**

di Roberto D'Andrea

(Dottore di ricerca in Diritto penale, Scuola Superiore Sant'Anna)

*I and the public know
What all schoolchildren learn,
Those to whom evil is done
Do evil in return.
September 1, 1939, W. H. Auden*

Il contributo esplora il rapporto tra funzione rieducativa della pena e tutela dei diritti fondamentali dei detenuti, evidenziando taluni profili di apparente paradossalità della pena. Si propone una duplice lettura della rieducazione come liberazione dalla 'prigione esterna' e da quella 'interna', mettendo in luce, in ogni caso, l'impraticabilità attuale di un'autentica rieducazione intramuraria.

The paper explores the relationship between the rehabilitative function of punishment and the protection of prisoners' fundamental rights, highlighting certain seemingly paradoxical dimensions of punishment. It offers a dual reading of rehabilitation as liberation from both the 'external' and the 'internal' prison, stressing, however, the current impracticability of genuine rehabilitation within prisons.

prigione; liberazione; diritti inviolabili
prison; liberation; inalienable rights

Sommario: 1. L'*in sé* della rieducazione e i suoi paradossi apparenti. – 2. La prigione esterna. – 3. La prigione interna. – 4. La rieducazione tra ideale e reale. – 5. Che fare?

1. La riflessione che si intende sviluppare trae alimento dalla stimolante osservazione

di Francesco Palazzo – in occasione di un importante evento bolognese¹ – secondo cui la comunità dei penalisti si sarebbe finora confrontata ‘troppo’ con il tema della rieducazione del condannato e ‘troppo poco’ con quello relativo ai diritti dei detenuti². Proseguendo nel solco di tale osservazione, si rileva l’opportunità – o forse l’‘imperiosa’³ urgenza – di una trattazione incentrata tanto sul principio rieducativo quanto sul necessario rispetto del bagaglio di diritti inviolabili della persona umana *in vinculis*.

Notissime anzitutto le ricostruzioni dottrinali del concetto di rieducazione: dall’ormai superata concezione dell’emenda morale di sapore vetero-cattolico⁴ alla consunta declinazione in termini di reintegrazione sociale del condannato⁵ (più convincente nella sua variante minimale in termini di non-desocializzazione⁶), fino al concetto – di per sé, si ritiene, insufficiente – di (ri)acquisizione dell’attitudine al rispetto dei precetti penali (o c.d. probità legale)⁷. Si è, infine, come è noto, ampiamente valorizzato il rapporto sinergico che può (deve?) intercorrere fra istanza

¹ Convegno tenutosi, nell’ambito del Corso di Alta Formazione di Eccellenza *Nuove prospettive per la tutela dei diritti umani in materia penale* il 17.5.2024, intitolato *Il diritto penale e la tutela dei diritti fondamentali. Introduzione al corso*.

² Per quanto non manchino indubbiamente rilevanti trattazioni sul tema, anche in collegamento con il principio rieducativo: si vedano almeno *L’esecuzione penale. Linee evolutive nella dimensione costituzionale*, a cura di M. Caredda, G. Fiorelli, P. Gonnella, A. Massaro, A. Riccardi, M. Ruotolo, S. Talini, Napoli 2024, 81 ss.; E. Dolcini, *Pena e Costituzione*, in *RIDPP* 2019, 3 ss.; G. Fornasari, A. Menghini, *Il carcere come extrema ratio*, Atti del convegno Trento, 20-21 dicembre 2024, Trento 2025; *Libertà dal carcere, libertà nel carcere*, a cura di A. Gaboardi, A. Gargani, G. Morgante, A. Presotto, M. Serraino, Torino 2013, 45-46; A. Menghini, *Carcere e costituzione. Garanzie, principio rieducativo e tutela dei diritti dei detenuti*, Trento 2022; A. Pennisi, *Diritti dei detenuti e tutela giurisdizionale*, Torino 2002; M. Ruotolo, *Diritti dei detenuti e Costituzione*, Torino 2002; A. Martufi, *Diritti dei detenuti e spazio penitenziario europeo*, Napoli 2015, 6 ss.; Id., *Il carcere ai tempi della “controriforma”: d.l. sicurezza ed esecuzione penale*, in *DPP* 2025, 889 ss.; G. Melchiorre, *Salute, affettività e libertà di corrispondere e comunicare. I diritti fondamentali alla prova del carcere*, Torino 2014; plurimi autorevoli commenti possono poi trovarsi sullo Speciale di dottrina e attualità giuridiche *Carcere oggi: tra emergenza sistemica e prospettive necessarie*, a cura di Francesco Palazzo e di Lucia Riscato, in *GI* 2025.

³ Così, efficacemente, M. Pelissero, *Il carcere oggi, un’emergenza imperiosa*, in *GI* 2025, 921.

⁴ Immediato il riferimento al pensiero bettioliano (oltre che di Petrocelli), che peraltro si connota per una concezione ‘riduttivistica’ del principio in parola, circoscrivendola alla sola fase esecutiva (così G. Bettiol, *Repressione e prevenzione nel quadro delle esigenze costituzionali*, in *RIDPP* 1951, 4, 378 ss., su cui si veda G. Fiandaca, *Commento all’art. 27, comma 3 Cost.*, in *Commentario alla Costituzione*, diretto da G. Branca, A. Pizzorusso, Bologna 1991, 229 ss.).

⁵ Su cui, criticamente, ad es., G. Fiandaca, *Commento all’art. 27, comma 3, Cost.*, cit., 314 ss.

⁶ Sul punto, fra gli altri, S. Moccia, *Il diritto penale tra essere e valore. Funzione della pena e sistematica teleologica*, Napoli 1992. Sul carattere criminogeno del carcere, G.A. De Francesco, *Sicurezza collettiva, opzione carceraria, modelli alternativi di giustizia*, in *Studi in onore di Mauro Ronco*, a cura di E.M. Ambrosetti, Torino 2017, 296.

⁷ Così E. Dolcini, *La rieducazione del condannato tra mito e realtà*, in *RIDPP* 1979, 2, 472; G. Fiandaca, *Commento all’art. 27, comma 3 Cost.*, cit., 278; S. Moccia, *Funzione della pena e implicazioni sistematiche: tra fonti europee e Costituzione italiana*, in *DPP* 2012, 925.

rieducativa e giustizia riparativa⁸.

L'impostazione che si intende adottare abbraccia in sé tanto l'istanza di non-desocializzazione – che della rieducazione, si ritiene, costituisce un presupposto – quanto l'aspirazione al reinserimento sociale del detenuto nel rispetto della legalità e alla riparazione della frattura relazionale fra autore e persona offesa/comunità di riferimento – fattori che, a loro volta, della rieducazione rappresentano, di norma, un luminoso riverbero. Nondimeno, a tale, duplice dimensione meriterebbe di essere aggiunta una terza, fors'anche logicamente anteriore: l'essenza della rieducazione sembra infatti riposare – come sempre accade – nella relativa *origine*⁹. Più chiaramente, in sintonia con la sua radice etimologica, l'idea di rieducazione sembra incentrarsi sul concetto di (ri)condurre fuori (*ex-ducere*). Rieducare equivale dunque, basilarmente, a (ri)condurre il condannato fuori da un qualche cosa. Trattasi, evidentemente, di una *fuoriuscita* intesa alla stregua di una *liberazione*.

La domanda fondamentale che ora vien da sé è pertanto: *da che cosa* l'ordinamento dovrebbe (tentare di) condurre fuori il condannato? *Da che cosa* dovrebbe (ambire a) liberarlo?

La risposta non è banale ed afferisce alla fosca immagine della *prigione*. Quest'ultima può declinarsi su due versanti: il primo ha carattere *fisico* (e per questo *esterno*), ed il secondo si colloca in una dimensione (metaforicamente) *interna*. A ciascuno di tali piani corrisponde, come si vedrà, uno specifico *profilo di* (apparente) *paradossalità della pena rieducativa*.

2. La prima, e più immediata prigione da cui l'ordinamento deve proporsi di liberare

⁸ In tal senso G.A. De Francesco, *Non punibilità e riparazione*, in www.lalegislazionepenale.eu, 21.12.2024, 9 ss. e specificamente p. 12, ove, in uno degli snodi centrali del ragionamento articolato dall'Autore, si afferma che “se – come riteniamo – la visione rieducativa deve essere inquadrata nel più ampio contesto delle scelte e dello spirito di fondo che pervade il tessuto costituzionale, pare allora difficile negare che detta visione dovrebbe invece coniugarsi in maniera ben più intensa e qualificante con quei valori fondamentali della dignità umana e del ‘solidarismo’ nei rapporti interpersonali, che intridono nel profondo le stesse logiche della giustizia riparativa”; cfr. altresì V. Mongillo, *Crisi immanente e centralità contingente del “penale” tra potere e diritto*, in *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, I, a cura di C. Piergalini, G. Mannozi, C. Sotis, C. Perini, M. Scoletta, F. Consulich, Milano 2022, 214.b, che rileva la necessità di una (sempre più armonica) convivenza fra le predette istanze nel diritto penale dell'avvenire. Più sfumata la posizione di G. Fiandaca, *Considerazioni su rieducazione e riparazione*, cit., 142, secondo cui “gli atti riparativi possono assurgere [...] a significativi elementi sintomatici del riorientamento personale del condannato. Ciò non toglie, beninteso, che la diagnosi giudiziale della autenticità del percorso rieducativo sia e rimanga una delle verifiche più difficili e complesse”.

⁹ Secondo il prezioso insegnamento di T. Padovani, *Concussione, induzione indebita, corruzione: nella notte nera delle vacche nere*, in *RIDPP* 2024, 2, 2.

il condannato è quella *fisica, esterna* del carcere e, più ampiamente, di ogni altro luogo in cui egli si trovi privato della libertà personale¹⁰. Per quanto questa sia un'aspirazione *solo eventuale* – poiché giocoforza non riguarda tutti i condannati (bensì soltanto chi soggiace a pena detentiva) – essa appare, nondimeno, la più emblematica della materia penale. Emerge qui con solare chiarezza il *primo coefficiente di paradossalità* – o, se si vuole, più velatamente, controintuitività – *della pena* (detentiva): quest'ultima, infatti, se da un lato *strutturalmente* consiste nell'*imprigionamento* del condannato, deve, dall'altro lato, *funzionalmente* aspirare a *condurlo fuori da tale prigione*. Un divario – quello fra struttura e funzione della pena – che nondimeno si rivela soltanto parziale, in quanto, in ragione del rilievo che si è appena avanzato, le due coordinate in parola convergono nella ferma e perentoria interdizione costituzionale di ogni forma di pena di carattere perpetuo: se infatti la *liberazione* costituisce la bussola funzionale cui la pena è deonticamente preordinata, la *temporaneità* non può allora che rivelarsi la corrispondente cifra strutturale da cui essa è geneticamente contrassegnata.

Ne discende *de plano* il carattere inguaribilmente incostituzionale dell'ergastolo, che il Giudice delle leggi ha sinora 'salvato', come si è efficacemente argomentato in dottrina, solo a condizione *che non sia ergastolo*¹¹. L'incostituzionalità dell'ergastolo, nondimeno, non può limitarsi alla sua variante *ostativa*, poiché anche nella sua veste 'semplice' tale tipo di pena, oltre che *fattualmente* proclive alla perpetuità¹² – a dispetto dei benefici penitenziari pur astrattamente accordabili –, ha già in sé un *corredo genetico* irrimediabilmente viziato, essendo per definizione vocato a *perpetuare* l'imprigionamento anziché ad *esaurirlo*. Si è, in definitiva, di fronte ad una

¹⁰ Sulla frattura dell'equivalenza fra detenzione e carcere, E. Dolcini, *Il paradosso del giudice di pace*, in *Un dialogo interdisciplinare sulla sanzione*, a cura di G. Fornasari, A. Menghini, Napoli 2020, 115 ss.; ma v. altresì D. Brunelli, *Qualche riflessione sulla pena al domicilio all'indomani del mancato esercizio della delega*, in *La lotta al sovraffollamento carcerario in Europa. Modelli di pena e di esecuzione nell'esperienza comparata*, a cura di A. Bernardi, M. Venturoli, Napoli 2018, 265 ss.; M. Pelissero, *La detenzione domiciliare: i vantaggi in chiave deflattiva e il problema dell'offerta trattamentale*, in *RIDPP* 2016, 733 ss.

¹¹ Questa la sapida osservazione di Andrea Pugiotto in *Contro gli ergastoli*, a cura di S. Anastasia, F. Corleone, A. Pugiotto, Roma 2021, 42. In materia di ergastolo c.d. ostativo, cfr. altresì M. Bortolato, *La libertà di "non collaborazione": verso l'abolizione dell'ergastolo ostativo*, in *Proposte per l'attuazione della delega penitenziaria*, a cura di G. Giostra, P. Bronzo, Roma 2017, 155 ss.; G.L. Gatta, *Estensione del regime ostativo ex art. 4 bis ord. penit. ai delitti contro la p.a.: la Cassazione apre una breccia nell'orientamento consolidato, favorevole all'applicazione retroattiva*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 26.3.2019; E. Dolcini, *L'ergastolo ostativo non tende alla rieducazione del condannato*, in *RIDPP* 2017, 4, 1500 ss.; C. Fiorio, *Ergastolo ostativo e diritto alla speranza? Sì, però...*, in *PPG* 2020, 649 ss.; G. Neppi Modona, *Ergastolo ostativo: profili di incostituzionalità e incompatibilità convenzionale*, in *RIDPP* 2017, 4, 1509 ss.; Riscato L., *L'incostituzionalità riluttante dell'ergastolo ostativo: alcune note a margine di corte cost., ordinanza n. 97/2021*, in *RIDPP* 2021, 2, 653 ss.

¹² Sul punto ancora A. Pugiotto, *op. et loc. ult. cit.*

incostituzionalità *radicale* proprio perché *contrasta alla radice* con la prima, necessaria aspirazione della pena a liberare il condannato dalla sua stessa morsa corrosiva.

Istanza in tanto più pressante, in quanto il carcere soffre – come è noto – di problemi (non contingenti, ma) strutturali mai affrontati organicamente dal legislatore, ed anzi recentemente aggravati da un'autentica (fassiniana ¹³) 'passione punitiva': proliferazione di reati, inasprimenti di pena e generale espansione della penalità¹⁴.

Evidenti i nodi: sovraffollamento vicino ai livelli 'pre-Torreggiani'¹⁵, strutture marcescenti, pessime condizioni igienico-sanitarie o mancanza di adeguata aerazione/illuminazione, irrazionale dilatazione dei circuiti penitenziari differenziati (artt. 41-bis e 4-bis Op¹⁶) e costante aumento dei suicidi tra detenuti e agenti¹⁷. Anche il diritto al lavoro e quello all'istruzione risultano tanto difficilmente praticabili quanto scarsamente praticati¹⁸ – per non parlare della (quasi assoluta) ineffettività del 'neonato' diritto all'affettività intramuraria (recentemente affermato, come è noto, da

¹³ Si riprende cioè il noto D. Fassin, *Punire. Una passione contemporanea*, trad. it. di L. Alunni, Milano, 2017.

¹⁴ Si tratta di veri e propri *topoi* nella letteratura penalistica. Per richiamare solo qualche lavoro più recente, R. Bartoli, *La gloriosa dissoluzione del mito populista "certezza della pena come certezza del carcere"*, in www.sistemapenale.it, 22.4.2024; F. Forzati, *La sicurezza tra diritto penale e potere punitivo*, Napoli 2020; V. Manes, *Introduzione ai principi costituzionali in materia penale*, Torino 2024, 10 ss.; F. Palazzo, *Uno sguardo di insieme alla riforma del sistema sanzionatorio*, in *DPP* 2023, 11 ss.; D. Pulitanò, *DDL n. 2067: sulle proposte di modifica al codice penale e all'ordinamento penitenziario*, in www.giurisprudenzapenale.com, 3, 2017; L. Risicato, *Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti*, cit., *passim* e specificamente 16 ss.

¹⁵ Sul sovraffollamento carcerario in Italia, si possono leggere almeno G. Amarelli, *Sovraffollamento carcerario. Aspettando l'efficientamento delle pene sostitutive, subito un indulto proprio condizionato*, in www.sistemapenale.it, 21.5.2024, 8 ss.; A. Albano, A. Lorenzetti, F. Picozzi, *Sovraffollamento e crisi del sistema carcerario. Il problema "irrisolvibile"*, Torino 2021; *Sovraffollamento carcerario e diritti dei detenuti. Le recenti riforme in materia di esecuzione della pena*, a cura di F. Caprioli, L. Scomparin, Torino 2015; A. Gargani, *Sovraffollamento carcerario e violazione dei diritti umani: un circolo virtuoso per la legalità dell'esecuzione penale*, in *CP* 2011, 1260 ss.; G. Dodaro, *Il sovraffollamento delle carceri: un rimedio extra ordinem contro le violazioni dell'art. 3 Cedu*, in *QuadCost* 2013, 428 ss.; A. Pugiotto, *La parabola del sovraffollamento carcerario e i suoi insegnamenti costituzionalistici*, in *RIDPP* 2016, 3, 1204 ss.

¹⁶ Sul tema, fra i tanti, L. Cesaris, *Commento all'art. 41-bis*, in *Ordinamento penitenziario commentato*⁶, a cura di F. Della Casa, G. Giostra, Padova 2019, 537 ss.; A. Della Bella, *I regimi detentivi speciali*, in *GI* 2025, 937 ss.; G.M. Napoli, *Il regime penitenziario*, Milano 2012, 15. Ancor più in generale, sull'esigenza di evitare che il carcere diventasse veicolo di istruzioni ed ordini per la perpetrazione di gravi reati – ad esempio di ordine terroristico – v. già T. Padovani, *Ordine e sicurezza negli istituti penitenziari: un'evasione dalla legalità*, in V. Grevi, *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, Bologna 1981, 285 ss.

¹⁷ Cfr. sul punto i dati condivisi dal recente *report* dell'Associazione Antigone (consultabile in www.antigone.it), ove risulta un numero complessivo di 88 suicidi nel solo anno 2024, che configura un mesto primato destinato, con ogni probabilità, ad essere presto superato: sul punto, cfr. il documento con cui l'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale (AIPDP) e l'Associazione tra gli Studiosi del Processo Penale "G.D." Pisapia (ASPP), pubblicato in www.sistemapenale.it, ove si prende posizione con forza e con fermezza contro il desolante fenomeno appena descritto.

¹⁸ Sull'istruzione inframuraria, A. Vallini, *Carcere, democrazia, università. L'esperienza dei poli universitari penitenziari*, in *DPP* 2016, 1374 ss.

C. cost., 26.1.2024 n. 10¹⁹).

In definitiva, originariamente concepito, in epoca illuministica, come strumento di inciviltimento teso a superare le pene corporali e a garantire condizioni di eguaglianza nell'espiatione della pena, esso è divenuto, per eterogenesi dei fini, il mezzo – classista, in spregio ai canoni egalitari ²⁰ – attraverso cui si perpetrano nei confronti dei condannati le più disparate e sconcertanti umiliazioni.

Le squallide condizioni delle carceri rendono, pertanto, *ancor più impellente* la necessità di liberazione dei condannati.

3. La seconda declinazione dell'istanza rieducativa si incentra su di una prigione di diversa, e più sfuggente natura. L'ordinamento ha cioè il compito di (tentare di) favorire la fuoriuscita del condannato non soltanto dalla prigione *esterna* cui lo ha condotto *il* reato, ma anche da quella, *interna*, che lo ha condotto *al* reato²¹.

La prigione in parola sembra essenzialmente (ma v. *infra*, par. 4, per le eccezioni) consistere in una *lacuna* nello sviluppo della personalità, derivante da fattori – *inter alia*, carenza di istruzione, di salute mentale, di adeguate condizioni lavorative o in generale di un ambiente sociale sano: tutti elementi, peraltro, che spesso interagiscono – che l'ordinamento deve costituzionalmente (tendere a) rimuovere (comb. disp. art. 3 co. 2 Cost. e art. 27 co. 3 Cost.). La rieducazione non può quindi che variamente modularsi in base all'“ostacolo” su cui bisogna in concreto intervenire per il pieno sviluppo del condannato.

La natura *multifattoriale* – e, come si vedrà di seguito, soltanto *eventuale* – della lacuna in parola, d'altronde, preclude in radice qualunque tentazione, di stampo

¹⁹ Sul tema – che non si può approfondire in questa sede – v. almeno il recentissimo *focus* intitolato *Affettività in carcere e dignità della persona*, pubblicato in RIDPP 2025, 2.

²⁰ Del carattere *classista* della realtà carceraria dà piena contezza L. Riscato, *La crisi silente del carcere tra sovraffollamento e suicidi*, in GI 2025, 919 ss.

²¹ Sotto questo profilo, la prospettiva caldeggiata nel presente lavoro non si distanzia troppo dalla concezione bettioliana, recentemente riassunta da M. Ronco, *L'unità del pensiero giuridico di Giuseppe Bettiol*, in *disCrimen* 2025, 15: “[p]er il Maestro [...] l'intero diritto penale dovrebbe centrare il focus sulla drammaticità delle vicende esistenziali dei colpevoli, ordinati al bene, ma frequentemente trascinati al male dalle pulsioni sregolate dell'io, dalle fragilità interiori, dalle tempeste emotive provocate dagli eventi esterni ovvero dalle condizioni di povertà e di degrado dell'ambiente esteriore [corsivo nostro]”. Il *trascinamento al male*, del resto, è indefettibilmente immanente all'essere umano in quanto tale: risulta “chiaro e comprensibile fino all'evidenza che il male si nasconde nell'umanità più profondamente di quanto suppongano i medici socialisti, che in nessuna organizzazione della società sfuggirete il male, che l'anima umana resterà sempre la stessa, che l'anormalità e il peccato derivano direttamente da essa” (così F. Dostoevskij, *Diario di uno scrittore*, s.i.l. 2021, 1015, citato da T. Padovani, “*Delitto e castigo*” letto da un penalista, in RIDPP 2021, 4, 1194).

fondamentalmente lombrosiano, di assimilare il condannato ad un soggetto *fisiognomicamente carente*, tanto più laddove si consideri (oltre al carattere *artificiale* e *convenzionale*, e non certo meramente naturalistico, dei fatti di reato) che *ciascun essere umano in quanto tale* ineludibilmente presenta lacune nello sviluppo della personalità: il condannato, dunque, *non può ritenersi un soggetto ontologicamente diverso dagli altri*.

Si coglie così un *duplice nesso* che avvinca tale seconda ricostruzione dell'istanza rieducativa con la Carta costituzionale: il primo la riconnette al principio supremo di eguaglianza sostanziale, promuovendo la rimozione degli ostacoli che, limitando il pieno sviluppo della personalità del condannato, lo hanno indotto alla commissione del reato; al secondo, poi, implicitamente si richiama il primo, poiché l'art. 3 co. 2 Cost. non può che vivere ed operare in profonda sinergia con l'insieme dei diritti inviolabili riconosciuti e garantiti a tutti gli esseri umani. L'"ostacolo" da rimuovere, quindi, in ultima analisi afferisce alla deficitaria attuazione di uno o più diritti inviolabili, (anche) in ragione della quale il condannato si determina in una direzione contrastante con i precetti penali.

Si badi: l'intervento rieducativo così affrescato non risiede nel mero rispetto dei diritti fondamentali del detenuto non compresi dalla sanzione penale – che ne fonda piuttosto un immancabile *prerequisito* – ma assume una connotazione di *specificità*, in quanto mira ad incidere sulle *peculiari* necessità del condannato, il cui inappagamento lo ha trascinato alla commissione di un illecito penale.

Emerge da sé, dunque, il secondo profilo di paradossalità della pena: ad essa l'ordinamento affida il compito tanto di *infliggere al condannato un inevitabile coefficiente di sofferenza*, quanto di *promuovere fino in fondo il suo benessere*. La pena deve quindi al contempo generare un *male*²² e favorire il *bene*. Non si tratta, tuttavia, del c.d. *pathei mathos*, ossia dell'apprendimento attraverso la sofferenza. Sofferenza e benessere dovrebbero infatti costituire due conseguenze discendenti da *momenti differenti* della pena. Il *momento afflittivo* non può assolvere in alcun modo a scopi di tipo pedagogico-paideutico, ma trova la sua esclusiva ragion d'essere, secondo l'acuto

²² Il 'raddoppio del male' sembra spesso, infatti, difficilmente evitabile (si riprende, evidentemente, la celebre espressione di M. Donini, *Per una concezione post-riparatoria della pena. Contro la pena come raddoppio del male*, in RIDPP 2013, 1200 ss.; Id., *Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio*, in DPenCont 2015, 2, 237).

insegnamento di Luigi Ferrajoli, nella *minimizzazione del tasso di violenza in società*²³. La pena è perciò, nella sua dimensione afflittiva, funzionale a scongiurare un male maggiore di quello che deriverebbe dalla relativa assenza. Qualunque miglioramento individuale discendente dal carico di sofferenze che la pena comporta ha carattere meramente ipotetico ed è quindi solo un possibile – auspicabile – *effetto collaterale benefico*.

Il momento rieducativo, per converso, si fonda sui *doveri di solidarietà economica e sociale* (art. 2 Cost.) dello Stato nei confronti dei detenuti, ed esula dunque dall'angolatura della protezione dei beni giuridici, che, sotto questo aspetto, costituirà semmai – specularmente rispetto a quanto si è visto con riguardo all'inflizione di sofferenze – la mera *conseguenza collaterale benefica* di un percorso andato a buon fine. La rieducazione si riannoda così all'imperativo kantiano di trattare sempre la persona umana anche come un fine, e mai soltanto come un mezzo.

4. La liberazione dalla prigione interna che ha condotto il condannato a commettere il reato si rivela assai meno agevole rispetto alla fuoriuscita da quella esterna. La principale difficoltà risiede nel fatto che solo la prima ineluttabilmente richiede anche l'*adesione interiore* da parte del condannato. Spetta infatti al condannato *spontaneamente consentire* all'offerta di cambiamento che gli è stata prospettata: nessun programma di natura autoritativo-coattiva è difatti suscettibile di provocare un reale cambiamento. E ciò, si badi, non soltanto in quanto consimili trattamenti autoritativo-coattivi si risolverebbero in un attentato alla libertà morale²⁴ e, in generale, alla dignità del condannato, ma, basilamente, perché la loro stessa natura irrimediabilmente cozzerebbe con la finalità che pur sono deputate a perseguire: ogni pressione rivolta al cambiamento inevitabilmente lo allontana, ed ogni violenza orientata a produrlo genera nel destinatario un moto ad esso speculare e contrario.

Vi è però anche un ulteriore dato da prendere in considerazione, meno scontato del

²³ Si tratta della nota, penetrante concezione ferrajoliana del diritto penale e della pena, espressa fin dal monumentale L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari 1989, e ripresa in molte altre opere dello stesso Autore, fra cui, da ultimo, Id., *Giustizia e politica. Crisi e rifondazione del diritto penale*, Bari-Roma 2024, 187 ss.

²⁴ In violazione dell'art. 13 co. 4 Cost., che interdice qualunque violenza fisica o morale su persone comunque sottoposte a limitazione di libertà. Per una analisi delle implicazioni normative della disposizione in parola, N. Zanon, *Violenza ai danni delle persone private della libertà: i lavori preparatori dell'art. 13, comma IV, della Costituzione*, in *RIDPP* 2024, 3, 901 ss.; A. Ruggeri, *Note minime sul diritto dei detenuti ad un trattamento rispettoso del senso di umanità*, in *www.dirittifondamentali.it*, 2025, 1, 13 ss.

primo: affinché il cambiamento risulti *reale*, esso dev'essere *genuino*. L'adesione al trattamento rieducativo deve cioè essere sganciata da qualunque considerazione di carattere opportunistico-utilitarista. Deve, in altre parole, *prescindere* da qualsiasi prospettiva di uno sconto di pena, che ne corrompe alla radice la genuinità.

Non si intende, con ciò, obliterare i preziosi canoni di flessibilità e progressività del trattamento: ché anzi, come è stato lucidamente sostenuto in dottrina²⁵, le misure alternative alla detenzione, nonché i vari e numerosi benefici penitenziari oggi accordati ai soli detenuti 'virtuosi' dovrebbero, in una prospettiva *de iure condendo*, essere comunque previsti *automaticamente* per tutti i condannati, indipendentemente dalla relativa adesione a programmi di trattamento.

Giova infine, in relazione alla seconda accezione di rieducazione qui prospettata, prendere in considerazione un ulteriore aspetto: il condannato potrebbe *non presentare alcuna lacuna nello sviluppo della personalità che lo abbia condotto a quello specifico reato*.

Basti pensare, a titolo puramente esemplificativo, alle ipotesi di *fattispecie normative meramente bagatellari* e criminologicamente inconsistenti di cui pullula il nostro ordinamento giuridico-penale, ove non pare neppure sensatamente concepibile un progetto di rieducazione del condannato, essendo forse più opportuno discorrere di rieducazione... del legislatore.

Si pensi, ancora, alle ipotesi di reati commessi in virtù di atti di *disobbedienza civile*, ove sovente, lungi dal presentare una lacuna della personalità, l'autore rivela, con le proprie azioni, una lacuna dell'ordinamento; in questi casi, l'autore non è stato affatto *lasciato indietro* dalla società, ma al contrario è situato spesso *più avanti* della stessa, talché la commissione del reato rappresenta uno *strumento propulsivo* di natura politico-sociale.

Proprio alla luce di simili ipotesi – ed altre ancora: l'elenco ha mero carattere esemplificativo – la rieducazione, così intesa, non è sempre praticabile (dove il verbo 'tendere')²⁶.

5. Volgendo lo sguardo al futuro, ci si può qui soltanto limitare ad un conclusivo, sintetico rilievo: se, come si è detto, le condizioni delle carceri rendono viepiù

²⁵ Si tratta ancora una volta dell'opera ferrajoliana, riportata alla nota n. 21.

²⁶ Permarrà tuttavia, in questi casi, l'inderogabile *canone di umanità delle pene* di cui all'art. 27 co. 3 prima parte Cost.

necessaria una sollecita rieducazione sul piano 'esterno', le medesime comportano tuttavia, allo stato, l'estrema difficoltà – ove non l'impossibilità – di una rieducazione sul versante 'interno'. Per garantire la seconda occorrerà pertanto, intervenire urgentemente sulle prime.

Al riguardo, si condividono tutte le misure elaborate dalla dottrina per ridurre l'impatto del sovraffollamento carcerario: dalla valorizzazione della giustizia riparativa²⁷ alla trasformazione delle misure alternative e pene sostitutive in sanzioni principali²⁸; dalla rimodulazione complessiva del trattamento sanzionatorio²⁹ al c.d. 'numero chiuso' in carcere³⁰.

Non sembra invece sensatamente percorribile la via indicata dal Governo attualmente in carica, consistente nella costruzione di nuove carceri. Innanzitutto, come si è lucidamente rilevato in dottrina³¹, nella materia *de qua* l'offerta determinerà *sempre nuove domande*, col conseguente circolo vizioso legato ad un numero *sempre crescente di nuove prigioni* a loro volta sempre più affollate, così da ingenerare il bisogno di altre prigioni che dal canto loro ospiteranno *sempre più detenuti*, e via discorrendo, in una spirale senza fine.

In secondo luogo, e soprattutto, il sovraffollamento carcerario non è un puro problema amministrativo, ma *la diretta proiezione spaziale del problema fondamentale del diritto penale moderno: l'espansione tentacolare della penalità*³². Si può cioè affermare, ricorrendo ad un noto e colorito *calembour* foucaultiano, che *le prigioni sono sovraffollate perché le persone sono 'sovraimprigionate'*³³.

Il problema (derivato) del sovraffollamento è destinato dunque a permanere

²⁷ Cfr. M. Donini, *Riparazione e pena da Anassimandro alla Cgue. Un nuovo programma legislativo per la giustizia penale*, 2022, *passim* ma soprattutto 18 ss.

²⁸ Anche a contenuto prescrittivo: cfr. su tutti F. Palazzo, *I profili di diritto sostanziale della riforma penale*, in www.sistemapenale.it, 2021, 11 ss. ed altresì L. Eusebi, *Modelli della giustizia e ruolo del carcere*, in *Studi urbinati, A – Scienze giuridiche, politiche ed economiche* 2025, 15 ss.

²⁹ Anche eventualmente ponendo un limite al potere legislativo di aggravare le pene *a posteriori*: su tali profili A. Menghini, *Carcere e costituzione*, cit., 51.

³⁰ Così S. Anastasia, *Il numero chiuso, elemento necessario al volto costituzionale della pena*, in *GI* 2025, 943 ss., che riprende anche le proposte a suo tempo formulate da G. Palombarini, C. Renoldi, *Una consapevole provocazione: pena detentiva e numero chiuso*, in *QuestG* 2006, 929-944 e F. Della Casa, *Il meccanismo del numerus clausus tra parziali legittimazioni e drastiche bocciature*, in *Antigone* 2011, 2-3.

³¹ Sul punto, acutamente S. Anastasia, *Il numero chiuso, elemento necessario al volto costituzionale della pena*, in *GI* 2025, 948 ss. e più specificamente 945 ss.

³² Sull'ultima, grottesca declinazione di tale fenomeno, con approccio critico, L. Risicato, *Il nuovo reato di rivolta carceraria e nei centri di trattenimento per migranti*, in *GI* 2025, 948 ss.

³³ L'espressione si rinviene in esergo di T. Travaglia Cicirello, *La pena carceraria tra storia, legittimità e ricerca di alternative*, Milano 2018.

fintantoché non si porrà adeguato rimedio al problema (originario) del patologico ricorso alla sanzione penale quale mero strumento politico di controllo sociale.